

Art. 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice), è istituito, presso le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., il Sistema di qualificazione (nel seguito “Sistema”) dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura e dei prestatori dei servizi di supporto alla progettazione, quali, a titolo puramente indicativo: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Professionisti ed Operatori economici di cui all’ art. 66 del Codice e alla Parte V dell’Allegato II.12, di comprovata idoneità, nell’ambito dei quali individuare soggetti in possesso degli idonei requisiti di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali;

che potranno essere invitati dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di supporto alla progettazione (nel seguito “Servizi”) di qualsiasi importo, disciplinate sia dal “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – settori speciali” adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 29.12.2020 e revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione del 12.12.2025 sia dal libro III, Parte I del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Sistema potrà essere utilizzato anche quale elenco degli operatori economici cui attingere per gli affidamenti di cui all’art. 50 del Codice.

La necessità di ricorrere a soggetti esterni qualificati si manifesta ogni qual volta, per l’espletamento di un Servizio, sia accertata l’assenza, nell’organico dell’amministrazione, di soggetti in possesso di adeguate e comprovate qualificazioni professionali, in mancanza delle quali dovrà procedersi con l’esperimento di apposite procedure.

L’iscrizione negli elenchi non garantisce l’affidamento di servizi e forniture agli operatori economici che risultano iscritti.

Resta quindi inteso che le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano di procedere con separata pubblicazione di bando e che gli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione non potranno pretendere nulla, ad alcun titolo, qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. non diano avvio a richieste di offerta per le categorie per le quali risultano iscritti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute scrivendo all’indirizzo PEC:

investimenti@fal.postecert.it.

Art. 2

DURATA DEL SISTEMA

Il Sistema ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

L'Avviso relativo al Sistema di Qualificazione è pubblicato sulla G.U.U.E. e G.U.R.I. e rinnovato annualmente secondo le modalità prescritte in merito alla pubblicazione di avvisi e bandi dalla vigente disciplina in materia di Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art.162, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023); esso contiene le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H.

Negli Avvisi sono indicate, anche con mero rimando ai documenti costituenti il Sistema di Qualificazione (e, in particolare, al presente Regolamento e relativi allegati), le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al sistema.

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI

Al Sistema sono ammessi i Soggetti (di seguito anche "Operatori economici") individuati ai sensi dell'art. 66 del Codice, comma 1, lettere:

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'[allegato II.12](#). Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Ai Soggetti di cui al presente articolo, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti.

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della Rete d'imprese non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste (anche per le stesse categorie di specializzazione, ove previste), restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti.

Al singolo soggetto non è altresì consentito di qualificarsi, in un medesimo Sistema di Qualificazione, quale componente di più di un consorzio.

Art. 4

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I Prestatori di Servizi sono iscritti per Categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna di esse, per Classi di importo. Per categoria si intende un insieme omogeneo di servizi.

Le categorie di specializzazione sono riportate nell'apposito allegato. Le classi d'importo sono le seguenti:

Classe I	da	€ 0	fino a	€ 20.000,00
Classe II	da	€ 20.000,00	fino a	€ 40.000,00
Classe III	da	€ 40.000,00	fino a	€ 70.000,00
Classe IV	da	€ 70.000,00	fino a	€ 140.000,00
Classe V	da	€ 140.000,00	fino a	€ 430.000,00
Classe VI	da	€ 430.000,00	fino a	€ 1.000.000,00

Classe VII	da	€ 1.000.000,00	fino a	€ 2.000.000,00
Classe VIII	Oltre 2.000.000,00			

L'importo della classe VIII (illimitato), ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a € 2.000.000,00.

I Soggetti di cui al precedente art. 3 sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamento di Servizi, per le quali le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. intendono avvalersi del Sistema.

Art. 5

PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE

Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi FAL ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Acquisti delle FAL, <https://ferrovieappulolucane.traspere.com>, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto, i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa.

Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a FAL S.r.l. in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall' art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE.

Per le modalità operative consultare il Regolamento per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al predetto indirizzo web.

Art. 6

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

I Soggetti interessati alla qualificazione devono presentare alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., apposita domanda precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo, per le quali chiedono di essere qualificati. I consorzi o le reti di imprese all'atto della domanda dovranno dichiarare le imprese consorziate/retiste designate con le quali intendono qualificarsi, partecipare alle procedure di gara ed eseguire le prestazioni affidate. Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sui Sistemi, è disponibile sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sezione Amministrazione Trasparente.

Al momento dell'invio telematico della domanda di qualificazione, i Soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

La domanda di qualificazione o di estensione, sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale), deve essere trasmessa attraverso il Portale <https://ferrovieappulolucane.traspere.com/>.

Art. 7

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini della qualificazione, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale seguito specificati:

- A. Requisiti di ordine generale
- B. Requisiti d'idoneità professionale;
- C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- D. Sistemi di gestione aziendale per la qualità.

In base ai criteri elencati di seguito, per ogni categoria di specializzazione richiesta viene attribuita la classe d'importo in relazione ai requisiti compiutamente documentati.

Il perdurare dei requisiti di qualificazione dovrà essere posseduto con continuità e confermato in fase di gara.

A. Requisiti di ordine generale

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da un Sistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione anche una sola delle situazioni previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice Appalti. I documenti per comprovare l'assenza dei motivi di esclusione sono indicati al successivo art. 6.9. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, FAL ne dà segnalazione all'ANAC per le determinazioni di competenza. I consorzi e le reti, di cui al precedente art. 3.1, devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale anche in capo a ciascun singolo consorziato o impresa retista, designata per la qualificazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

B. Requisiti di idoneità professionale

È ammessa l'iscrizione dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- per il libero professionista singolo o associato, e per almeno i 2/3 dei soci di società tra professionisti essere iscritti all'albo professionale da almeno 5 (cinque) anni;
- nel caso di società di ingegneria e di consorzi stabili, disporre in organico di almeno un direttore tecnico ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni;
- essere in regola con il conseguimento dei Crediti Formativi Obbligatorî per l'esercizio della professione.

Nella richiesta di iscrizione dovrà essere indicato il/i nominativo/i del/i singolo/i professionista/i in possesso dei requisiti di qualificazione, il/i quale/i **sarà/anno l'unico/gli unici soggetto/i abilitato/i all'esecuzione delle prestazioni** affidate da parte delle ferrovie Appulo Lucane S.r.l. mediante il sistema di qualificazione.

Struttura organizzativa – Professionalità in organico

Gli operatori economici dovranno presentare una descrizione della struttura organizzativa, sia in termini di consistenza che di capacità professionali e qualifiche necessarie per garantire l'esecuzione e il controllo delle attività per le quali si richiede la qualificazione.

Per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), devono pari ad almeno:

- ☐ 3 (tre) unità per le classi di importo I;
- ☐ 4 (quattro) per le classi di importo II;
- ☐ 5 (cinque) unità per le classi di importo III;
- ☐ 6 (sei) unità per le classi di importo IV;
- ☐ 9 (nove) unità per la classe di importo V;
- ☐ 12 (dodici) unità per la classe di importo VI;

Nelle suddette unità dovranno essere presenti almeno il 50%¹ di professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 5 (cinque) anni e direttore tecnico con anzianità di iscrizione > 10 anni. Per ogni professionista, l'Operatore Economico dovrà fornire:

- 1) curriculum vitae (sintetico);
 - 2) autocertificazione iscrizione all'Albo professionale;
 - 3) estratto autentico del libro unico se il soggetto è in organico, o relativo contratto di collaborazione.
- Le società di professionisti devono presentare un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi a:

- a. capacità di sviluppare contratti di valore adeguato alla classe di importo per ciascuna delle categorie di specializzazione richieste;
- b. disponibilità di attrezzature tecniche in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche;
- c. struttura organizzativa con disponibilità in organico di personale con ruoli e qualifiche professionali in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si richiede la qualificazione. Per l'attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato, gli Amministratori, i Legali Rappresentanti, i Soci. Non saranno invece considerati altri ruoli presenti nella compagine societaria quali, sindaci, procuratori, revisori, etc. Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, né il distacco di lavoratori. Sono altresì considerati in organico eventuali professionisti aventi con il soggetto che presenta la domanda di qualificazione un contratto d'opera professionale, con unicità dell'incarico e divieto di prestare la propria attività per altri soggetti iscritti ai Sistemi di qualificazione di FAL. In tal caso i professionisti potranno essere considerati in organico fino a che il contratto d'opera professionale rimane vigente. Si precisa che uno stesso professionista può coprire più categorie di specializzazione. Concorrono a soddisfare i requisiti relativi alla capacità tecnico organizzativa anche:

¹ Da arrotondare per eccesso classi: I, III, V e VII

- il libero professionista (singolo o associato) che richiede la qualificazione;
- i professionisti soci della società che presenta domanda di qualificazione.

In caso di società di ingegneria e/o di società di professionisti costituite nel periodo corrispondente agli ultimi 60 mesi antecedenti la data della domanda computati a decorrere da questa stessa data, le stesse possono far riferimento alle prestazioni eseguite da uno dei liberi professionisti socio della società ed avente quota di partecipazione superiore al 25% fermo restando che, ove tale libero professionista ceda la propria partecipazione nella società, la società stessa perderà la qualificazione attribuita.

Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica

1) Copia dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi eseguiti e rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della qualificazione. Le certificazioni riguardanti servizi per amministrazioni o enti pubblici o privati, pena la loro inammissibilità, devono essere complete di tutti i dati indicati nell'allegato A delle schede tecniche. Ai fini della qualificazione tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo. I documenti di cui al presente punto 1 sono valutati sulla base dei criteri indicati nelle Schede Tecniche.

2) Elenco dei professionisti di cui si avvale il soggetto richiedente, sia con contratto di lavoro subordinato, sia con contratto di lavoro autonomo, ove previsto, che deve comprendere anche il nominativo del Direttore Tecnico (modello "Elenco professionisti").

3) Elenco delle attività svolte dalle figure professionali previste dalle Schede Tecniche, redatto sul modello "Dichiarazione Attività", sottoscritto dagli interessati, corredato dalla documentazione utile all'attestazione dei requisiti dichiarati, previsti dalla scheda tecnica di riferimento (ad es. piani operativi di sicurezza, verbali di coordinamento per la sicurezza, certificazioni SOA, CEL/CRE, elaborati grafici, ordini di servizio, contratti, comunicazioni ASL/INAIL, atti formali di nomina, ecc.);

4) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all'albo professionale di tutti i professionisti indicati (modello "Iscrizione Albo professionale" compilato e sottoscritto da ogni professionista).

5) Elenco degli strumenti, del materiale e delle apparecchiature tecniche ed informatiche (hardware e software) previsti dalle Schede Tecniche, corredato da documentazione che attesti la proprietà o disponibilità delle stesse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture d'acquisto, licenze, estratto del libro dei cespiti, contratti di leasing o noleggio, ecc.

7) Copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dal quale risulti il contratto di lavoro subordinato per tutti i professionisti in organico previsto nelle Schede Tecniche. È accettata anche la copia parziale del libro, riferita solo alle figure professionali richieste. Il contratto a tempo pieno è obbligatorio soltanto per le figure per le quali non è ammessa l'alternativa con il contratto d'opera professionale

8) Copia del contratto d'opera professionale del Direttore Tecnico regolarmente registrato e dei professionisti previsti dalle Schede Tecniche, con unicità dell'incarico e divieto di prestare la propria attività per altri soggetti iscritti ai Sistemi di qualificazione di FAL.

9) Titolo abilitativo come "Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione" ai sensi del D.Lgs 81/08 e documentazione attestante il mantenimento.

10) Dichiarazione Unicità incarico risorse, resa dagli Amministratori, Legali Rappresentanti, Soci qualora inseriti nell'Elenco professionisti da valutare ai fini dei requisiti tecnici richiesti

Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

1) Le società di professionisti e le società di ingegneria che presentano domanda di qualificazione devono essere organizzate con un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN

ISO 9001 esteso alle attività di controllo della progettazione di cui al punto 8.3. della citata norma UNI.

2) Ai liberi professionisti, singoli o associati, che richiedono la qualificazione nelle sole classi di importo fino alla 5 compresa, non è richiesto di dimostrare il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. I liberi professionisti, singoli o associati, che richiedono la qualificazione nelle sole classi di importo 6, 7 e 8, devono essere organizzati con un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 esteso alle attività di controllo della progettazione di cui al punto 8.3. della citata norma UNI.

Documentazione relativa all'organizzazione aziendale per la qualità

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, esteso alle attività di controllo della progettazione di cui al punto 8.3. della stessa norma, riferito al settore EA 34, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA. In Italia l'Ente di Accreditamento è ACCREDIA. Nel caso di Consorzio, la documentazione di cui al presente art. 3.4.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

Requisiti particolari per la qualificazione.

Professionisti singoli e associati.

Ad integrazione di quanto indicato all'articolo 6.9 del disciplinare, in caso di liberi professionisti o di liberi professionisti associati, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di iscrizione all'albo professionale (modello "Dichiarazione iscrizione Albo Professionale"), ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alle circostanze di esclusione di cui all' art. 5.2. del Disciplinare;
- copia della comunicazione all'Ordine competente dell'avvenuta costituzione dell'Associazione professionale a cui aderisce il professionista (solo per i liberi professionisti associati).

La domanda presentata dai liberi professionisti associati dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti facenti parte dello studio associato; analogamente, in caso di gare e trattative per le quali FAL intende avvalersi del Sistema, tutti i professionisti facenti parte dello studio associato dovranno sottoscrivere la relativa domanda di partecipazione.

Soggetti esteri

I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli albi, liste ufficiali o in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato di residenza con la menzione delle referenze che hanno permesso la predetta iscrizione. I soggetti residenti in uno Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione suddetta devono, invece, presentare una dichiarazione giurata, resa dinanzi ad un notaio o alla competente autorità del paese di appartenenza, attestante l'esercizio d'impresa/della professione nel Paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e la sede.

Sottoscrizione delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni, relazioni ed elenchi richiesti devono essere rese e sottoscritte: – in caso di libero professionista singolo, dallo stesso; – in caso di impresa individuale, dal titolare; – negli altri casi, dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).

La valutazione della capacità economico-finanziaria è valutata secondo i criteri riportati sul sito www.ferrovieappulolucane.it – sezione qualificazione.

In caso di consorzio stabile la valutazione verrà effettuata anche per le singole consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione.

ARTICOLO 8

STRUTTURA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE

L'approvazione della domanda di qualificazione è demandata ad un Comitato di Qualificazione composto da personale delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. con competenze tecnico gestionali e specialistiche funzionali all'incarico.

I componenti del Comitato di Qualificazione, individuati nel personale delle Funzioni aziendali, sono nominati con comunicazione organizzativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Qualificazione si avvale del supporto dell'area preposta alla gestione del sistema di qualificazione.

Il Comitato delibera sulle domande di qualificazione, sulle sospensioni e sulle cancellazioni dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 9

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Sulla base della documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. dispongono l'eventuale iscrizione degli operatori economici al Sistema di Qualificazione.

Il procedimento di qualificazione dell'operatore economico si conclude entro il termine di 30 giorni² decorrenti dalla data di presentazione della domanda di qualificazione.

Nei casi in cui sia necessario effettuare verifiche presso l'operatore economico per accertare i requisiti richiesti, il termine dei 30 giorni viene sospeso e riprende a decorrere nuovamente dal giorno della visita.

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. provvedono a inoltrare all'operatore economico le relative richieste di chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso:

- (i) il procedimento di qualificazione viene sospeso sino a quando l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti;
- (ii) il termine di 30 giorni inizia a decorrere, nuovamente e per intero, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta, comporterà rinuncia della domanda di qualificazione.

L'esito della domanda di qualificazione viene comunicata tramite il portale degli acquisti agli operatori economici; in caso di esito negativo vengono comunicate anche le motivazioni.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. possono accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione solo ad alcune delle classi indicate dagli operatori economici nella

² In presenza di domanda completa di tutta la documentazione richiesta per ogni attività per la quale si richiede la qualificazione come indicata nella relativa Specifica.

domanda di qualificazione sulla base dei requisiti effettivamente dimostrati dall'operatore economico nel rispetto delle singole Specifiche di Qualificazione.

ARTICOLO 10

EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

1. L'iscrizione al Sistema di Qualificazione ha validità illimitata e decorre dalla data dell'accoglimento della domanda di qualificazione.

L'iscrizione mantiene i propri effetti a condizione che vi sia la persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione dell'operatore economico interessato.

2. Eventuali variazioni dei requisiti o dei dati rilevanti per la qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo art. 15. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art. 16.

3. La qualificazione rende l'operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. avvalendosi del presente Sistema di Qualificazione, nel rispetto dei criteri di rotazione secondo le modalità che saranno riportate sul Sito www.ferrovieappulolucane.it.

ARTICOLO 11

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, l'operatore economico deve dichiarare, per ogni triennio successivo a quello d'iscrizione, il perdurare dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere speciale descritti nelle relative Specifiche di Qualificazione, oltre a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione. A tal fine, l'operatore economico deve produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione secondo il format riportato nell'Allegato B - Modello permanenza requisiti al presente Regolamento.

La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine massimo di 30 giorni successivo alla scadenza del triennio di riferimento. A titolo esemplificativo, ove gli effetti dell'iscrizione di un determinato operatore economico decorrano dal 1° gennaio 2026, la dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. entro il 31 dicembre 2028 (e successivamente, entro il 31 dicembre 2031 e così a seguire per ogni successivo triennio).

Il mancato invio della dichiarazione comporta la sospensione della qualificazione e comunque determinerà la cancellazione dal sistema di qualificazione se la dichiarazione non sarà pervenuta entro il termine di 120 gg. dal termine ultimo previsto per l'invio della dichiarazione medesima.

ARTICOLO 12

ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'operatore economico già iscritto può chiedere, tramite il portale, l'estensione dell'iscrizione ad altre macro categorie merceologiche e/o classi di importo, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale, compilando una nuova domanda di iscrizione e allegando la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti. La suddetta richiesta dovrà essere altresì presentata tramite PEC.

ARTICOLO 13

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente, tramite il portale degli acquisti, ogni eventuale variazione dei requisiti oggetto di qualificazione.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dai documenti idonei a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione, questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta variazione.

Durante il procedimento di valutazione delle variazioni, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano la facoltà di richiedere documentazione integrativa entro il termine massimo di 15 giorni. In caso di mancato rispetto del termine l'operatore economico viene sospeso dalla qualificazione per un tempo massimo di tre mesi, trascorsi i quali, in caso di ulteriore mancato riscontro, l'operatore economico viene cancellato dal Sistema di Qualificazione.

L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comporta la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati o la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli in fase di qualificazione.

Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta dell'operatore economico interessato. Gli esiti della valutazione sono comunicati, tramite il portale degli acquisti, all'operatore economico qualificato solo in caso in cui comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.

Eventuali operazioni aziendali straordinarie (fusioni, cessioni d'azienda, ecc.) relative all'operatore economico iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. sino a che il soggetto risultante non abbia trasmesso apposita istanza di subentro al Sistema di Qualificazione e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.

Di seguito è indicata la documentazione che l'operatore economico, qualificato o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.

- a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):
 - copia conforme dell'atto notarile di modifica dell'assetto societario;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione societaria o certificato rilasciato dal Registro delle Imprese.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui agli artt. 94 e 95 del Codice:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione o certificato rilasciato dal Registro delle Imprese. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza, se persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci;
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - copia conforme all'originale del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - ovvero copia conforme all'originale del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e dell'autorizzazione alla

partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l'ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice.

ARTICOLO 14

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La sospensione consiste nella temporanea inefficacia della qualificazione dell'operatore economico. Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano di disporre la sospensione:

- a) nel caso in cui uno dei soggetti dell'operatore economico di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato;
- b) nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell'operatore economico qualificato tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
- c) nel caso di risultanze negative derivanti dal Vendor Rating;
- d) nel caso in cui l'operatore economico non ottemperi all'obbligo di segnalazione come descritto al precedente art. 15;
- e) a titolo di richiamo, in caso di negligenza o inadempimento nell'esecuzione del contratto affidato.

La sospensione viene comunicata, tramite il portale degli acquisti, all'operatore economico con l'indicazione dei motivi che l'hanno causata.

Agli operatori economici sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. avvalendosi del Sistema di Qualificazione.

Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di avvenuta sospensione a seguito di risultanze negative del Vendor Rating, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. riabilitano il fornitore in modo automatico allo scadere della sospensione attribuita, dandone adeguata informazione all'operatore economico.

In tutte le altre casistiche di sospensione, l'operatore economico interessato, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda, corredata dalla comunicazione di sospensione, adeguatamente motivata, con dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione. Nei successivi 30 giorni, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. comunicano, tramite il portale degli acquisti, all'operatore economico l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento, viene meno la sospensione al Sistema di Qualificazione, a decorre dalla data della comunicazione.

ARTICOLO 15

CANCELLAZIONE

La cancellazione comporta l'esclusione dell'operatore economico dal Sistema di Qualificazione.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. dispongono la cancellazione nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;
- b) accertata perdita dei requisiti di qualificazione sia di carattere generale che speciale a seguito di controlli effettuati nonché a seguito delle verifiche condotte in fase di aggiudicazione;
- c) grave negligenza o malafede e/o grave inadempimento nell'esecuzione del contratto affidato che hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto e/o violazione del Modello di organizzazione, controllo e gestione ex D.Lgs. 231/2001 delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
- d) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato.
- e) cause di decadenza, di sospensione e divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);

f) casi previsti dall'art. 13 del presente Regolamento.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano, inoltre, la facoltà di disporre la cancellazione nei casi in cui per almeno 5 volte in un anno solare, l'operatore non abbia risposto agli inviti a gara senza fornire adeguata motivazione.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. comunicano per iscritto all'operatore economico interessato il provvedimento di cancellazione, con l'indicazione dei motivi. L'operatore economico cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle cause che hanno determinato la cancellazione e comunque non prima di 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

In caso di reiterata cancellazione dall'elenco, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. possono assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimenti ad efficacia interdittiva di natura indeterminata.

ARTICOLO 16

VENDOR RATING

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. adottano un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici nella fase di esecuzione dei contratti loro affidati, denominato "Vendor Rating". Al termine dell'esecuzione della prestazione viene attribuito all'operatore un indice di Vendor Rating (IVR).

Un IVR negativo può comportare la sospensione della qualificazione.

La regolamentazione del sistema di Vendor Rating adottato dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. è consultabile sul seguente sito internet www.ferrovieappulolucane.it sezione Fornitori/Vendor Rating.

ARTICOLO 17

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARE

Gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi di supporto alla progettazione avvengono con le modalità previste dal "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – settori speciali" adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione del 12.12.2025 sia dal libro III, Parte I del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento alle soglie stabilite dalla normativa sugli appalti pubblici.

Per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si avvalgono del presente Sistema di Qualificazione.

Al fine di garantire la parità di trattamento ed assicurare il principio di rotazione tra gli operatori economici iscritti negli appositi elenchi, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. individuano gli operatori economici da invitare alle gare tenendo conto anche del Vendor Rating e degli affidamenti già in corso.

Il concorrente qualificato come operatore singolo potrà costituirsi in R.T.I. solo ed esclusivamente in qualità di capogruppo/mandataria ai sensi del Codice, se in possesso di qualificazione per almeno un importo pari ad almeno il 40% della categoria prevalente (per lavori) e dei requisiti richiesti per l'esecuzione della prestazione principale nel caso di servizi e forniture secondo le seguenti modalità.

Ai fini della costituzione del R.T.I., il concorrente potrà avvalersi di mandanti selezionate tra tutti gli operatori qualificati nel Sistema delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. alla data di scadenza della gara. L'elenco degli operatori qualificati è reperibile al sito www.ferrovieappulolucane.it, sezione qualificazione. **Non sarà possibile costituire un raggruppamento tra operatori già qualificati e invitati singolarmente alla medesima procedura di gara.** In ogni caso, nei Raggruppamenti

Temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di servizi e forniture, la mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

ARTICOLO 18

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni fra gli operatori economici e le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. dovranno avvenire, di norma, tramite il portale degli acquisti.

Tutti i provvedimenti deliberati dal Comitato di Qualificazione (es. idoneità, non idoneità, sospensione, revoca, trasferimento, ecc.), corredati dalla relativa motivazione, sono comunicati all'operatore economico.

L'operatore economico può essere convocato in audizione per accertamenti e/o chiarimenti sui requisiti posseduti.

ARTICOLO 19

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO

Con la presentazione della domanda di qualificazione l'operatore economico si obbliga ad osservare le regole ed i principi contenuti nel Modello 231 delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. disponibile al seguente link www.ferrovieappulolucane.it.

La violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 1456, del Codice Civile e determina la cancellazione dell'operatore economico dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 20

GESTIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali che verranno trasmessi dagli operatori tramite il Portale Acquisti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, siano stati formati in merito e ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, qualora non siano già stati formati, saranno opportunamente istruiti, prima della messa a disposizione dei dati stessi, al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati anche:

- i) a soggetti terzi che agiscono in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per conto delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
- ii) soggetti terzi in qualità di Titolari autonomi del trattamento, come, l'Organismo di Vigilanza, il Collegio dei Sindaci, la Società di revisione legale dei conti;
- iii) autorità pubbliche competenti per la verifica dei dati giudiziari / fiscali – previdenziali in base a norme di legge o di regolamento.

I dati che verranno comunicati dagli operatori, tramite il Portale Acquisti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., verranno unicamente raccolti per adempimenti connessi all'espletamento delle

procedure di affidamento. Pertanto, la natura del conferimento dei dati è obbligatoria in base alle norme in materia di contratti pubblici ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. di procedere all'espletamento delle procedure di affidamento.

I dati personali che saranno trattati riguardano:

- *dati anagrafici*: (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi del documento di identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico - finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali;
- *dati giudiziari*: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione;
- *dati fiscali e previdenziali*: dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa.

Il Regolamento UE 2016/679 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, l'operatore può chiedere alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ARTICOLO 21

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti costituenti il Sistema di Qualificazione sono regolati dalla normativa italiana.

ARTICOLO 22

ALTRE INFORMAZIONI

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo potranno essere formulate via pec all'indirizzo: investimenti@fal.postecert.it.
